



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione per i bilanci

2011/0365(COD)

14.9.2012

PARERE

della commissione per i bilanci

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti
(COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD))

Relatore per parere: Monika Hohlmeier

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Finanziamenti

La Commissione ha presentato nel giugno 2011 la proposta relativa al quadro finanziario pluriennale, e nel novembre 2011 i regolamenti settoriali nell'ambito degli affari interni.

Per questa parte (ad esclusione di giustizia, diritti e cittadinanza) dell'attuale rubrica 3 A, la Commissione ha proposto uno stanziamento di bilancio globale indicativo pari a 10 911 milioni di EUR per il periodo 2014-2020.

Tale importo riguarda sia la spesa legata ai programmi finanziari sia il finanziamento dei sistemi IT su larga scala e delle agenzie dell'Unione che operano nel settore degli affari interni.

Dotazione di bilancio per gli affari interni 2014-2020	milioni di EUR (prezzi correnti)
Fondo Asilo e migrazione <i>compresi il programma di reinsediamento e la rete europea sulle migrazioni</i>	3 869
Fondo Sicurezza interna <i>compresi nuovi sistemi IT su larga scala</i>	4 648
Sistemi IT su larga scala esistenti e Agenzia IT	822
Agenzie <i>(Europol, Frontex, EASO, Cepol e OEDT)</i>	1 572
Totale	10 911

La proposta della Commissione prevede una dotazione di bilancio di 4 648 milioni di EUR (a prezzi correnti) per il Fondo Sicurezza interna nel periodo 2014-2020, di cui 3 520 milioni di EUR sono destinati allo strumento specifico per le frontiere esterne e i visti.

	milioni di EUR
Fondo Sicurezza interna <i>compresi nuovi sistemi IT</i>	4 648
- strumento per la cooperazione di polizia	1 128
- strumento per le frontiere	3 520

Circa il 61% dell'importo (2 150 milioni di EUR) sarà destinato ai programmi nazionali degli Stati membri e al sostegno al regime di transito speciale attuato dalla Lituania. Il 31% (1 100 milioni di EUR) e l'importo rimanente saranno disponibili per finanziare le azioni dell'Unione, l'assistenza emergenziale e l'assistenza tecnica. I contributi previsti dei paesi associati Schengen andranno ad aggiungersi alla dotazione complessiva.

Legislazione

La Commissione propone di semplificare la struttura dei programmi per gli affari interni riducendo a due il numero dei fondi: il Fondo Asilo e migrazione e il **Fondo Sicurezza interna in esame**. Il Fondo Sicurezza interna sosterrà l'attuazione della strategia di sicurezza

interna¹ e, di conseguenza, un approccio coerente e globale nei confronti della cooperazione in materia di applicazione della legge, compresa la gestione delle frontiere esterne dell'Unione europea. A causa delle diverse basi giuridiche necessarie per coprire gli obiettivi strategici del Fondo Sicurezza interna, non è possibile realizzare tale Fondo mediante un unico strumento. Esso è pertanto creato attraverso due strumenti distinti (lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti² in esame e lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi³) che, considerati congiuntamente, costituiscono il Fondo.

Le modifiche

Il metodo della gestione concorrente è sempre più spesso considerato idoneo per tutti i settori strategici degli affari interni ed è stato esteso al settore della sicurezza interna, dove non era in uso in precedenza. Di conseguenza, è necessario garantire che l'attuazione in regime di gestione concorrente sia conforme alle disposizioni del regolamento finanziario. Il relatore presenta pertanto alcuni emendamenti volti a rafforzare il controllo sull'attuazione in regime di gestione concorrente e ad allineare la formulazione al regolamento finanziario modificato.

Inoltre, al fine di garantire un valore aggiunto UE dei fondi e una spesa efficace, è opportuno considerare anche le azioni ammissibili in relazione ai paesi terzi alla luce delle conclusioni del dialogo strategico (come stabilito dall'articolo 13 delle disposizioni generali).

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Progetto di risoluzione legislativa

Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 bis. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo un'indicazione per l'autorità legislativa e non può essere fissata prima del raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

¹ COM(2010)0673 definitivo del 22 novembre 2010.

² COM(2011)0750 del 15 novembre 2011.

³ COM(2011)0753 del 15 novembre 2011.

Emendamento 2

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 ter. rammenta la sua risoluzione dell'8 giugno 2011 dal titolo "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹; ribadisce che nel prossimo QFP devono essere previste risorse supplementari sufficienti per consentire all'Unione di ottemperare alle sue priorità politiche esistenti e ai nuovi compiti previsti dal trattato di Lisbona, come pure di rispondere agli eventi imprevisti; rileva che, anche in presenza di un aumento delle risorse del prossimo QFP pari ad almeno il 5% rispetto ai livelli del 2013, il contributo alla realizzazione degli obiettivi e degli impegni concordati dell'Unione nonché al rispetto del principio di solidarietà al suo interno rimarrebbe limitato; chiede al Consiglio, qualora non condivida tale impostazione, di individuare con chiarezza quali delle sue priorità o dei suoi progetti politici potrebbero essere abbandonati del tutto malgrado garantiscano un valore aggiunto europeo;

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Emendamento 3

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quater (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 quater. sottolinea che, in considerazione dei compiti già individuati e portati a termine dall'Unione, la Commissione

dovrebbe tenere conto di tali priorità politiche in modo attento e adeguato nella proposta;

Emendamento 4

Progetto di risoluzione legislativa Paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento

1 quinquies. ribadisce che il trattato di Lisbona prevede gli atti delegati solo in quanto atti non legislativi di portata generale in relazione a elementi non essenziali di un atto legislativo; rinnova pertanto la sua critica in merito al diffuso ricorso agli atti delegati e insiste che tutti gli elementi essenziali devono essere stabiliti nell'atto legislativo in questione;

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva"¹, il Parlamento europeo ha sottolineato la necessità di un approccio integrato nei confronti delle questioni pressanti in materia di immigrazione e asilo nonché nei confronti della gestione delle frontiere esterne dell'Unione, con finanziamenti sufficienti e strumenti di supporto per gestire le situazioni di emergenza messi a disposizione in uno spirito di rispetto per i diritti umani e solidarietà tra tutti gli Stati membri, rispettando le competenze nazionali e una chiara definizione dei compiti. Ha inoltre constatato al riguardo la necessità di

tenere debitamente in considerazione le crescenti sfide che si presentano a Frontex, all'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e ai fondi del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

¹ *Testi approvati, P7_TA(2011)0266.*

Motivazione

Paragrafo 107 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) Nella sua risoluzione dell'8 giugno 2011¹, il Parlamento europeo ha inoltre sottolineato l'esigenza di sviluppare migliori sinergie tra i diversi fondi e programmi e ha segnalato il fatto che la semplificazione della gestione dei fondi e l'introduzione di finanziamenti incrociati consentiranno di destinare più fondi agli obiettivi comuni; ha accolto con favore l'intenzione della Commissione di ridurre il numero complessivo degli strumenti di bilancio per gli affari interni in una struttura a due pilastri e, ove possibile, con una gestione condivisa e ha espresso la convinzione che tale approccio debba contribuire significativamente a semplificare, razionalizzare, rafforzare e rendere più trasparenti i fondi e i programmi attuali. Ha tuttavia sottolineato la necessità di garantire che non si crei confusione tra i diversi obiettivi delle politiche in materia di affari interni.

Motivazione

Paragrafo 109 della risoluzione dell'8 giugno 2011 su "Investire nel futuro: un nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) per un'Europa competitiva, sostenibile e inclusiva".

Emendamento 7

**Proposta di regolamento
Considerando 6 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Le risorse globali assegnate al presente regolamento e al regolamento (UE) n. XXX/2012 che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, costituiscono, congiuntamente, la dotazione finanziaria per l'intera durata del Fondo Sicurezza interna, che fungerà da riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, in conformità con il punto 17 dell'accordo interistituzionale.

Motivazione

Testo inteso a riprendere il considerando 8 della proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (COM(2011)0368).

Emendamento 8

**Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) Occorre coordinare meglio l'utilizzo dei Fondi in questo settore, al fine di garantire la complementarità

nonché una maggiore efficienza e visibilità, e di ottenere sinergie di bilancio più efficaci.

Emendamento 9

**Proposta di regolamento
Considerando 26 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 ter) È necessario massimizzare l'impatto dei fondi dell'UE attraverso la mobilitazione, la messa in comune e lo sfruttamento delle risorse finanziarie pubbliche e private.

Emendamento 10

**Proposta di regolamento
Considerando 26 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quater) Occorre assicurare il massimo grado di trasparenza, responsabilità e controllo democratico per meccanismi e strumenti finanziari innovativi che comportano il ricorso al bilancio dell'Unione.

Emendamento 11

**Proposta di regolamento
Considerando 26 quinquies (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(26 quinquies) Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi dello strumento e garantire al contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 26 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 sexies) È importante garantire la sana gestione finanziaria dello strumento e la sua attuazione nel modo più efficiente e semplice possibile, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità dello strumento per tutti i partecipanti.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 26 septies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 septies) È necessario che la Commissione monitori ogni anno l'attuazione dello strumento mediante indicatori chiave per valutare i risultati e gli effetti. Gli indicatori, compresi i pertinenti valori di riferimento, devono costituire la base minima per valutare in quale misura gli obiettivi dello strumento sono stati conseguiti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 26 octies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 octies) Quando la Commissione esegue il bilancio nell'ambito della gestione concorrente, le funzioni di esecuzione dovrebbero essere delegate agli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero rispettare i

principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione e garantire inoltre, nella gestione dei fondi dell'Unione, la visibilità della sua azione. A tal fine, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero assolvere i rispettivi obblighi in materia di controllo e revisione contabile e assumere le conseguenti responsabilità stabilite dal presente regolamento. La normativa settoriale dovrebbe stabilire disposizioni complementari.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva *dei* documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(28) Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, è necessario che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva *di tutti i* documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità;

Emendamento

b) istituire progressivamente un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne, ivi compresi il consolidamento della cooperazione interforze tra le autorità competenti in materia di immigrazione e le autorità di contrasto degli Stati membri alle frontiere esterne e le misure da attuare sul territorio e le necessarie misure di accompagnamento in materia di sicurezza e gestione delle identità, *come pure l'interoperabilità delle attrezzature*

tecniche acquisite;

Motivazione

Al fine di garantire una spesa efficace dei fondi dell'UE, è necessario assicurare che le attrezzature tecniche acquisite per lo svolgimento dei compiti nell'ambito degli obiettivi del regolamento in esame siano interoperabili e non portino a sviluppi paralleli privi di valore aggiunto UE.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

Emendamento

2. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'articolo 3, ***e alla luce delle conclusioni approvate del dialogo strategico di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) n. .../2012 [regolamento orizzontale]***, il presente strumento sostiene altresì azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, aventi in particolare le seguenti finalità:

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le risorse globali per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 520 milioni di EUR.

Emendamento

1. Le risorse globali ***indicative*** per l'attuazione del presente regolamento ammontano a 3 520 milioni di EUR.

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali ***nei limiti*** del quadro

Emendamento

2. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti annuali ***per il Fondo fatte***

finanziario.

salve le disposizioni del regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 e dell'accordo interistituzionale del XXX/201Z tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

Emendamento 20

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. .../2012 [nuovo regolamento finanziario], *fatte salve le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1.*

Emendamento

4. La dotazione di bilancio dell'Unione assegnata al presente strumento è attuata in gestione *diretta (in particolare le azioni dell'Unione di cui all'articolo 13, l'assistenza emergenziale di cui all'articolo 14 e l'assistenza tecnica di cui all'articolo 16, paragrafo 1) o in gestione* concorrente a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. .../2012 [nuovo regolamento finanziario].

Motivazione

L'esecuzione del bilancio dell'Unione in gestione concorrente dovrebbe costituire un'eccezione, e non la regola.

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione rimane responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'Unione conformemente all'articolo 317 del TFUE e informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle operazioni effettuate da entità diverse

dagli Stati membri.

Motivazione

Adeguamento della formulazione al regolamento finanziario modificato.

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. A titolo indicativo, le risorse globali sono così utilizzate:

Emendamento

5. ***Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio***, a titolo indicativo, le risorse globali sono così utilizzate:

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. A titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 2 000 milioni di EUR, così ripartito:

Emendamento

1. ***Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio***, a titolo indicativo agli Stati membri è assegnato un importo di 2 000 milioni di EUR, così ripartito:

PROCEDURA

Titolo	Fondo per la sicurezza interna - Frontiere esterne e visti
Riferimenti	COM(2011)0750 – C7-0441/2011 – 2011/0365(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 15.12.2011
Parere espresso da Annuncio in Aula	BUDG 15.12.2011
Relatore per parere Nomina	Monika Hohlmeier 15.2.2012
Approvazione	6.9.2012
Esito della votazione finale	+: 30 -: 2 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Marta Andreasen, Richard Ashworth, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean-Luc Dehaene, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Claudio Morganti, Jan Mulder, Juan Andrés Naranjo Escobar, Dominique Riquet, Derek Vaughan, Angelika Werthmann
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Burkhard Balz, Maria Da Graça Carvalho, Edit Herczog, Jürgen Klute, Constanze Angela Krehl, Peter Šťastný, Georgios Stavrakakis
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Luigi Berlinguer